

vom 10 settembre 2020

Il direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP emana le seguenti istruzioni:

1 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano:

- gli aspetti finanziari concernenti la manutenzione e la prontezza d'impiego permanente delle sirene nel quadro del termine transitorio secondo l'art. 99 cpv. 1 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1);
- le ulteriori disposizioni concernenti la cessione delle sirene alla Confederazione da parte dei Cantoni;
- la fatturazione ai gestori degli impianti d'accumulazione dei costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua secondo l'art. 24 cpv. 2 LPPC.

2 Sirene fisse

2.1 Diritto all'indennizzo

- ¹ I Cantoni ricevono un'indennità annuale per i costi di manutenzione e d'esercizio delle sirene per al massimo quattro anni dall'entrata in vigore della LPPC.
- ² Il diritto all'indennizzo decade a partire dal momento in cui la Confederazione rileva le sirene e provvede alla loro manutenzione e prontezza d'impiego permanente.

2.2 Calcolo

- ¹ L'indennità copre tutti i costi di manutenzione e d'esercizio interni ed esterni.
- ² Il periodo d'indennizzo corrisponde a un anno civile. Il diritto all'indennizzo termina con la cessione delle sirene all'UFPP e viene conteggiato per la fine del mese in cui avviene la cessione.
- ³ Le spese per ogni sirena vengono indennizzate con un importo forfettario di CHF 350.-.
- ⁴ Dietro presentazione di un giustificativo, per i costi che superano l'importo forfettario vengono versati al massimo ulteriori CHF 50.- per sirena.

2.3 Procedura

- ¹ Il termine per il censimento del numero delle sirene è il 31 ottobre. L'UFPP versa l'importo forfettario ai Cantoni entro il 31 dicembre.
- ² Se richiedono un importo superiore all'importo forfettario, i Cantoni devono inoltrare all'UFPP entro la fine di marzo una domanda per i costi sostenuti nell'anno precedente. Alla domanda devono allegare i giustificativi di tutte le spese effettive per l'ubicazione di sirene in questione. L'indennità è versata ai Cantoni entro il 30 giugno.

2.4 Ulteriori prestazioni dell'UFPP

- ¹ L'UFPP finanzia le seguenti prestazioni:
 - la sostituzione di impianti che non possono più essere riparati;
 - lo smontaggio di un impianto di sirene in seguito alla demolizione di un edificio e il suo rimontaggio sul nuovo edificio;
 - lo smontaggio di una sirena in seguito alla ristrutturazione di un edificio e il suo rimontaggio su un edificio esistente;
 - l'aumento di potenza della corrente d'emergenza a 18W.
- ² I contributi forfettari versati per la direzione di progetti volti alla sostituzione e al montaggio di impianti di sirene fisse in un'ubicazione nuova continuano a essere versati secondo l'art. 54

delle istruzioni dell'UFPP del 10 ottobre 2007 concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme.

- ³ I nuovi contratti di servitù da stipulare e le procedure di rilascio di licenze di costruzione in relazione alle prestazioni secondo il numero 2.4 cpv. 1 sono a carico dell'UFPP; la fatturazione avviene per il tramite dei Cantoni.

2.5 Contratti di manutenzione esistenti

L'UFPP non rileva i contratti di manutenzione esistenti. I Cantoni e i Comuni sono responsabili di disdire i contratti di manutenzione entro i termini previsti.

3 Sistema d'allarme acqua

3.1 Principio

- ¹ L'UFPP fattura direttamente ai gestori degli impianti d'accumulazione i costi annuali sostenuti per la manutenzione e l'esercizio permanente delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua.
- ² Se un sistema viene utilizzato da più gestori, i costi corrispondenti sono fatturati proporzionalmente per ogni impianto d'accumulazione.

3.2 Costi fatturabili

- ¹ Vengono fatturati tutti i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua.
- ² I costi per i gestori degli impianti d'accumulazione sono composti come segue (al mese, IVA esclusa):
- | | |
|---|-----------|
| – per ogni sirena incluso l'apparecchio di telecomando (FGP): | CHF 30.- |
| – per ogni apparecchio di comando (KGP): | CHF 200.- |

3.3 Procedura


- ¹ Il termine per il censimento del numero di componenti decentralizzate del sistema è il 31 gennaio.
- ² Le fatture vengono emesse ogni anno il 31 marzo.
- ³ I cambiamenti dell'indirizzo di fatturazione devono essere comunicati all'UFPP entro la fine di gennaio.

4 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

10 settembre 2020

Ufficio federale della protezione della popolazione


Jean-Paul Theler
Direttore a.i.